

# **Imputazione dell'impegno relativo al conferimento di incarico al legale esterno**

Scritto da Interdata Cuzzola | 06/05/2021

Come è noto, il principio contabile espresso nel punto 5.2., lett. g) dell'Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone che gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.

In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale.

Come ricordato anche recentemente dalla Corte dei conti, sez. di controllo per la Sardegna, nella delib. n. 29/2021/PRSE, depositata lo scorso 27 aprile, il citato principio contabile prevede altresì che, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni; nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.